

**Senato della Repubblica**  
**Commissione programmazione economica,**  
**bilancio**

**A.S. 2448**

**EMENDAMENTI**  
**APPROVATI**  
**RIFORMULATI**

**VOLUME 1**



**SISMA**

1. Al comma 1 dell'art. 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 .

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. **Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.**

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola "dichiarino" è sostituita dalle parole "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al primo periodo le parole "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

**2-octies.** Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194."

**2-nonies.** All'art. 11 co.7 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo

**2-decies.** All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021."

9.201	149.68	149.38	149.16	149.6	9.204
149.36	149.42	149.56	149.56	149.13	149.24
149.30	149.44	149.55	149.60	149.66	149.70
149.77	149.143	149.148	9.139	9.202	9.205
149.4	149.21	149.37	149.45	149.57	149.67
9.62	9.203	9.206	149.12	149.17	149.35
149.43	149.58	149.95	149.69	149.0.11	

9.274 9.284 9.280 9.285 9.271 5.0.9

#### **RIFORMULAZIONE BONUS MOBILI**

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:
  - a) al secondo periodo, sostituire le parole: <non superiore a 5.000 euro> con le seguenti: <non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
  - b) al quarto periodo, sostituire le parole: <il limite di 5.000 euro> con le seguenti: <il limite di spesa di cui al secondo periodo>
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

## RIFORMULAZIONE TESSILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico *di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.»
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

13.0.16 t2

14.0.24

70.2

## RIFORMULAZIONE SCATTI VVFF

All'articolo 27 dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

*"3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.*

*4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.*

*5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2028.*

*6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.*

*7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.116 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463.859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194.*

27.4    27.5    27.6    28.0.87    189.0.2    184.11

## RIFORMULAZIONE PARITA' DI GENERE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### «Art. 36-bis.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

36.0.7 t2

38.0.13 t2

37.4

38.18 t2

## RIFORMULAZIONE UOMINI MALTRATTANTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

*(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)*

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art.19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

a) quanto a 1 milioni, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

360.6 + 2 } 380.30  
80.90  
380.25

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

**«Art. 36-ter**

*(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.14 r2    ~~38.0.20~~    38.22    38.2 T2    38.28

38.0.15    38.0.13    38.19    38.20    38.0.11

## RIFORMULAZIONE CENTRI ANTIVIOLENZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 38-bis.

*(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

21.0.9

~~38.0.2~~

37.02

38.0.2. 28.0.13

38.0.3 h2

## RIFORMULAZIONE REDDITO DI LIBERTA'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 38-bis.

*(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)*

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

38.0.18 112.0.19 109.011

## RIFORMULAZIONE BULLISMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 38-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)*

1. Al fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.
3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge del 29 maggio 2017 n.71, in particolare:
  - a) Associazioni sportive dilettantistiche;
  - b) Associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
  - c) Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.41

40.0.13

## RIFORMULAZIONE IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis

*(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari ~~locatori~~ con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei i proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.
2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

43.14 43.8 48.0.19 43.15 43.14 43.19

RIFORMULAZIONE NON AUTOSUFFICIENZE DOPO L'ARTICOLO 43  
INSERIRE IL SEGUENTE: "ART. 43-BIS"

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.40

102.0.29

## RIFORMULAZIONE AUTISMO

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 27 milioni di euro per l'anno 2022";  
b) al comma 402, dopo le parole "di concerto con", sono inserite le seguenti "il Ministro della  
disabilità e con"

2-ter Il rifinanziamento di cui al comma 2-bis, lettera a) è finalizzato a favorire, nel limite di spesa  
ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con  
disturbo dello spettro autistico.

2.quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno  
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della  
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

## RIFORMULAZIONE COHOUSING

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo per progetti di cohousing)*

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

## RIFORMULAZIONE SPORT

## ALL'ARTICOLO 51

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.".

S1.0.7

S1.5.12

102.0.11      102.0.7      51.0.92

RIFORMULAZIONE RANDAGISMO

102.0.10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 51-bis**

*(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di pre dissesto o in stato di dissesto finanziario)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo e autorizzate la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991

TERZO SETTORE DOPO L'ARTICOLO 51 INSERIRE IL  
SEGUENTE:"

Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinqies* e 15-*sexies*. del decreto legge  
n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano vigore il 1° gennaio 2024."

51.0.80 ~~66~~

42.0.3

50.0.53

51.0.81

## RIFORMULAZIONE TEST GENOMICI

83

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.11 h2

93.0.10

90.0.11

93.0.14

93.0.12

~~93.0.13~~

96.0.22 102.0.28 100.0.14  
88.0.7 93.0.9

DISTURBI ALIMEMNTARI

AS 2448

Dopo l'articolo 98 è inserito il seguente: "Art. 98-bis (Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione) 1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della Salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022."

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023

## RIFORMULAZIONE PREVENZIONE AIDS

<sup>102</sup>  
Dopo l'articolo) aggiungere il seguente:

*«Articolo 102-bis (Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)*

- 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.*
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge.*

102.0.69

102.0.105 + 5 102.0.45 100.0.16 08.011 102.0.36 <sup>A.S. 2448</sup> ~~12~~  
RIFORMULAZIONE MEDICI DIFESA

DOPO L'ART. 102, INSERIRE IL SEGUENTE: "ART. 102-BIS

*(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)*

<<1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

6. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Articolo 2-bis - Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa.

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024 2.909.837,76, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.">>.

### *SUPPORTO PSICOLOGICO*

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

“Art. 108-bis (Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194.».

M2.0.12 M2.0.13 108.0.1 107.0.3

100.3

**DIMENSIONAMENTO**

111

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 111. (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi)

1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "**40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.**"».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, **45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.3    111.2    111.1    111.5    111.9    111.4

RIFORMULAZIONE NUOTO

DOPO

AS 2448  
L'ART. 146 INSERIRE IL  
SEGUENTE:

«Art. 146-bis. 1. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale, per interventi finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022 è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.»

146.0.6

## RIFORMULAZIONE ENERGIA MURANO E CERAMICHE .

153

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis. (Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il *Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale*)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

4. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

11.0.48 11.0.49 19.0.24 153.0.10 13.0.19

152.5 158.0-55 158.25 113.035

## RIFORMULAZIONE, STERILIZZAZIONE

157

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.02

162.03

157.0.1 t2

21.55 31.6 31.1 +4 30.030 30.0.31 30.0.32  
30.0.33 30.0.28 30.0.35

## RIFORMULAZIONE APPRENDISTATO

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi,

*All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:*

8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

## SANT'EGIDIO

All'articolo 199 aggiungere infine il seguente comma. 8-bis È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-ter. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio – ACAP ONLUS, “viva gli Anziani” . La Comunità di Sant'Egidio – ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce ministero dell'economia e delle finanze apportar ele seguenti modificazioni:

2022: -1.278.000;

41.1 112.0.2 +3

2023: 2.278.00;

42.0.5 108.21

2024: 2.444.816

Riformulazione 50.0.11

125.03

All'articolo 199, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "mesi sei" con le seguenti: "diciotto mesi";

b) dopo le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" inserire le seguenti "nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022"

8.ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come integrato dall'articolo 194.

**Canone unico patrimoniale (CUP) che ha sostituito TOSAP/COSAP:**

**Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:**

**Art. 199-bis**

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

**Relazione Tecnica**

La proposta in esame proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal versamento del canone patrimoniale già previsto nel 2021 a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti. In coerenza con la relazione tecnica originaria si stima una perdita di gettito di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 63,75 milioni per le occupazioni delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 milioni di euro per le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Le minori entrate in esame saranno ristorate ai comuni con la procedura prevista dal comma 2.

2.028 5.0.10 181.0.68 11.0.42 10.0.72

11.0.43 8.0.90 181.68 11.0.44 80.92

~~8.0.92~~

9.2000/25

9.2000/32

A.S. 2448

SUBEMENDAMENTO

EM. GOVERNO 9.2000

9.2000/14

9.2000/17

9.2000/40

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».